REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO

Art. 17

Personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero

Il servizio prestato all'estero dal personale non docente comunque assunto con mansioni di concetto presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero e' equiparato a quello prestato nelle scuole metropolitane ai soli fini della valutazione nei concorsi previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per l'accesso alla carriera di concetto delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato.

Versione in vigore dal 9 settembre 1982, non più in vigore dal 6 giugno 2012 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero
Estremi	Legge 25 agosto 1982, n. 604
Titolo	II — Sistemazione del personale docente in servizio non di ruolo all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-della-disciplina-sulla-destinazione-del-personale-di-ruolo/art-17-personale-non-docente-comunque-assunto-con-mansioni-di-concetto/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it